

PROVVEDIMENTO D.L. 14/2022 - Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina

1 giugno 2022

Nella Gazzetta ufficiale del 13 aprile 2022 è stata pubblicata la legge n.28 del 2022, di conversione del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

Il provvedimento era stato approvato in prima lettura dalla Camera nel corso della seduta del 17 marzo (C. [3491-A](#)) e definitivamente dal Senato nella seduta del 1 marzo 2022 (A.S. [2562](#)).

Nel corso dell'esame parlamentare il contenuto del provvedimento è stato ampliato in maniera significativa anche al fine di recepire in esso il contenuto del decreto legge n. 16 del 2022, contenente ulteriori disposizioni sul conflitto in Ucraina.

Per un approfondimento sugli aspetti normativi del decreto-legge, si rinvia al dossier [Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina - Elementi per l'esame in Assemblea](#), del Servizio Studi.

Per la cronologia degli avvenimenti della crisi russo-ucraina, si rimanda al [dossier](#) predisposto dal Servizio Studi.

Sulla presenza militare italiana prevista dal D.L. 14/2022, è disponibile un'[infografica](#) del Servizio Studi.

Sulla Risoluzione dell'assemblea generale dell' ONU del 2 marzo 2022 si rimanda all'apposita [infografica](#).

Per i profili di carattere finanziario, con riferimento al testo iniziale del provvedimento, si rinvia al [dossier di Verifica delle quantificazioni](#) del Servizio Bilancio dello Stato.

Per i profili di carattere finanziario, con riferimento alle modifiche e alle integrazioni apportate dalle Commissioni III e IV in sede referente, si rinvia al [dossier di Verifica delle quantificazioni](#) del Servizio Bilancio dello Stato.

Contenuto della legge n. 28 del 2022, di conversione del decreto legge n. 14 del 2022

Il decreto legge n. 14 del 2022 è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge e si componeva in origine di 7 articoli suddivisi in 15 commi.

Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato approvato il decreto-legge n. 16 del 2022 che introduce **ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina**. Il contenuto di questo decreto legge è stato successivamente trasposto nell'emendamento 2.0100 che il Governo ha presentato al disegno di legge A.C. 3491, di conversione del decreto legge n. 14 del 2022.

L'articolo 1 del **disegno di legge di conversione** del decreto legge n. 14 del 2022 è stato emendato nel corso dell'esame in sede referente al fine di disporre l'**abrogazione del decreto legge n.16 del 2022**. Si prevede, altresì, che **restino validi gli atti e i provvedimenti adottati** sulla base del decreto legge non convertito e i rapporti giuridici prodotti sulla base del medesimo decreto legge.

In seguito all'approvazione in prima lettura presso la Camera dei Deputati ed alla confluenza del citato decreto-legge n. 16 del 2022, il decreto legge si compone di **12 articoli** suddivisi in **35 commi**.

L'**articolo 1** reca disposizioni concernenti la **partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO** sul fianco Est dell'Alleanza. Nello specifico, il **comma 1** autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata **Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)**. Il **comma 2** proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/

2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021(DOC. XXVI, n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021. Nello specifico si tratta dei seguenti dispositivi della NATO: a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza; c) presenza in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*); d) *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza

Il **comma 3** prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della **legge quadro sulle missioni internazionali** ([legge n. 145 del 2016](#)) che prevedono, rispettivamente norme sul personale, in materia penale e in materia contabile.

L'**articolo 2** prevede la **cessione alle autorità governative dell'Ucraina, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione.**

L'**articolo 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e **di contenuto identico all'articolo 1 del decreto legge n. 16 del 2022**, autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la **cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine**, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo, n. 66 del 2010](#) e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'autorizzazione in deroga alle procedure vigenti è concessa **fino al 31 dicembre 2022**. Ai sensi del **comma 2**, con uno o più **decreti del Ministro della difesa**, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Ai sensi del **comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, **riferiscono alle Camere** sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2.

L'**articolo 3** autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, **interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa**, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 4, al comma 1**, dispone un incremento di 10 milioni di euro della **dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari** di prima categoria per potenziare le **misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani** nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina. Il **comma 2**, emendato nel corso dell'esame in sede referente, reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso per **l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti**, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.

L'**articolo 5** potenzia la **funzionalità dell'Unità di crisi del MAECI**. In particolare, il **comma 1** reca un'autorizzazione di la spesa di 1,5 milioni per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'**Unità di crisi a tutela degli interessi italiani** e della **sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza**. Tale importo è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, presso le Commissioni III e IV. Il **comma 2** incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'[art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. Il **comma 3** prevede il **differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito "Dove siamo nel mondo"** (portale che consente ai connazionali di segnalare

volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni).

L'**articolo 5-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, **riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16**. L'articolo reca disposizioni per l'adozione di **misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale**. In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per: l'aumento della disponibilità di gas; la riduzione programmata dei consumi di gas; consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023. Peraltro, sullo stesso tema **interviene anche il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17** ("Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"): in particolare, con l'articolo 21, che prevede l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17/2022 è anch'esso attualmente all'esame della Camera (assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive). Il **comma 3**, per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, prevede che per gli **impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera** siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa unionale, in deroga a più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa. Il **comma 4** prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti le opportune misure per **incentivare l'uso delle fonti rinnovabili**.

L'**articolo 5-ter**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, lett. a) e b), **condizioni agevolate di accesso al Fondo Legge n. 394/1981** per le domande di finanziamento per sostegno ad **operazioni di patrimonializzazione**, presentate da imprese che - negli ultimi tre bilanci depositati - abbiano realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia. In particolare, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo ([art. 11, co. 2, secondo periodo, decreto-legge n. 73/2021](#)) è ammesso un **cofinanziamento a fondo perduto** e la percentuale di tale cofinanziamento non deve essere superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno. Si tratta di una percentuale più alta di quella prevista in via ordinaria (negli ambiti ammessi a cofinanziamento) ai sensi della lettera d), [comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020](#) (che pone come limite il dieci per cento dei finanziamenti concessi). Inoltre, ai sensi del **comma 2**, per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo legge n. 394/1981, in favore delle imprese sopra indicate nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia può essere disposta una **sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022**, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. Le misure agevolate di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del **Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo**, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della **disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3)**.

L'**articolo 5-quater**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e **di contenuto identico all'articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2022**, detta alcune misure di sostegno per fronteggiare le eccezionali esigenze di **accoglienza dei cittadini ucraini** in conseguenza del conflitto bellico in atto. Il **comma 7** stabilisce che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, oltre che nell'ambito delle citate strutture territoriali del **Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)**, anche nei centri governativi di prima accoglienza e nei **centri di accoglienza temporanea (CAS)**, di cui agli articoli 9 e 11 del [decreto legislativo n. 142 del 2015](#) (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. Il **comma 8** dispone la sospensione di efficacia per l'anno 2022 delle misure di accantonamento dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione previste dall'articolo 1, comma 767, della legge di bilancio 2019 ([L. n. 145 del 2018](#)).

L'**articolo 5-quinquies** - introdotto dalle Commissioni in sede referente - **recepisce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2022**. Esso prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un **fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022**, destinato a finanziare le **iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina** che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

L'**articolo 6** reca disposizioni di natura finanziaria.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dossier del Servizio Studi

[Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16289/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-ucraina.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16289/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-ucraina.html>

[Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16323/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-ucraina.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16323/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-ucraina.html>

Dossier

[Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16289/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-ucraina.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16289/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-ucraina.html>

[Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16323/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-ucraina.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16323/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-ucraina.html>

[Il conflitto russo-ucraino. Cronologia degli avvenimenti, analisi e documenti](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16756/il-conflitto-russo-ucraino-cronologia-degli-avvenimenti-analisi-e-documenti-1.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16756/il-conflitto-russo-ucraino-cronologia-degli-avvenimenti-analisi-e-documenti-1.html>

Ordine del giorno sull'aumento delle spese militari

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera ([seduta dell'Aula del 16 marzo](#)) è stato approvato l'ordine del giorno n. [9/3491- A/35](#) che prevede l'incremento delle spese militari al 2% del Pil.

Nello specifico l'ordine del giorno impegna il Governo **ad avviare** l'incremento delle spese per la Difesa verso il traguardo del 2 per cento del Pil, dando concretezza a quanto affermato alla Camera dal Presidente del Consiglio il 1° marzo scorso e predisponendo un sentiero di aumento stabile nel tempo, che garantisca al Paese una capacità di deterrenza e protezione, a tutela degli interessi nazionali, anche dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti energetici; **ad assicurare** che la ripartizione delle risorse sia allocata secondo i criteri della delega di cui alla legge n. 244 del 2012; nell'immediato, **ad incrementare** alla prima occasione utile il Fondo per le esigenze di difesa nazionale, di cui all'articolo 615 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.

Dossier

Le risoluzioni approvate dalla Camera, riguardanti la crisi Ucraina

Lo scorso 1° marzo il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha reso comunicazioni all'Assemblea sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Al termine del dibattito la Camera ha approvato con distinte votazioni la risoluzione Davide Crippa, Molinari, Serracchiani, Barelli, Lollobrigida, Boschi, Marin, Fornaro, Schullian, Tasso, Lapia, Lupi, Magi e Muronì n. . [6-00207](#), e la risoluzione Fratoianni ed altri n. . [6-00210](#), limitatamente al dispositivo ad eccezione del 4° e 6° capoverso, che ha respinto con distinta votazione. ([Qui](#) il resoconto).

Successivamente nel corso della seduta di mercoledì 23 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha reso all'Assemblea comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo 2022 concernente, tra le altre, l'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina,

Al termine del dibattito, la Camera ha approvato con distinte votazioni la risoluzione Serracchiani, Davide Crippa, Molinari, Valentini, Boschi, Marin, Fornaro, Lupi, Emanuela Rossini, Magi, Ermellino e Tasso ed altri n. 6-00212; la risoluzione Romaniello ed altri n. 6-00213, limitatamente ai capoversi 1, 4, 5 e 6 del dispositivo, respingendone le restanti parti con distinte votazioni; la risoluzione Lollobrigida ed altri n. 6-00216 limitatamente ai capoversi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 riformulato e 15 del dispositivo, respingendone la restante parte con distinta votazione; infine ha respinto le risoluzioni Suriano ed altri n. 6-00214 e Cabras ed altri n. 6-00215 ([qui i testi delle risoluzioni](#)).

Successivamente all'approvazione dei richiamati atti di indirizzo:

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo è stato pubblicato il decreto interministeriale 2 marzo 2022, recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative ucraine ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 16 del 2022.

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 aprile è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 aprile 2022, recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative ucraine ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022.

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 maggio è stato pubblicato il decreto interministeriale 10 maggio 2022, recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative ucraine ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022.

Si segnala, inoltre che lo scorso 23 marzo il Consiglio dell'UE ha approvato il raddoppio dello stanziamento nell'ambito dello Strumento europeo per la pace (EPF) - da 500 milioni ad 1 miliardo di euro - e la contestuale proroga di 12 mesi dell'assistenza all'Ucraina ([qui comunicato](#)).

Tali fondi finanzieranno la fornitura di: strumenti di protezione individuale, *kit* di pronto soccorso e carburante, nonché attrezzature e equipaggiamenti militari - anche letali - a scopo difensivo.

Il rafforzamento dei dispositivi NATO lungo il confine orientale dell'Alleanza

Il decreto legge n. 14 del 2022 ha disposto, in particolare:

1. **la proroga**, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2022 della partecipazione italiana a quattro dispositivi NATO, già oggetto di autorizzazione parlamentare, ai sensi della "legge quadro sulle missioni internazionali" (cfr. *infra*);
2. la nuova partecipazione, fino al **30 settembre 2022**, di personale militare nella **forza rapida di immediato impiego della NATO**, la cui istituzione è stata decisa nel corso del vertice di Newport del 4-

5 settembre 2014 (cfr. *infra*)

Il dispiegamento delle forze militari NATO nelle Repubbliche Baltiche è la diretta conseguenza della richiesta di aiuto avanzata dalle medesime (Estonia, Lituania e Lettonia) nel 2014 a seguito dei disordini avvenuti in Crimea, dapprima invasa e poi annessa alla Russia. La conseguente paura di una imminente perdita della propria autonomia, ha spinto Estonia, Lituania e Lettonia a chiedere alla Nato di qualificare la capacità offensiva e difensiva nei propri territori. La norma a cui le parti hanno inteso fare riferimento è l'art. 5 del Trattato, secondo il quale ogni attacco subito da un Paese membro deve essere considerato un attacco contro tutta l'Alleanza, che, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva, ha il dovere di assistere la parte attaccata, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza. Le forze prontamente disponibili della Nato costituite nelle repubbliche Baltiche (cosiddetti "battaglioni" cfr. *infra*) assolvono perciò ad una funzione di garanzia, a monito del fatto che un attacco contro uno dei Paesi Baltici sarà considerato con affronto a tutta la coalizione atlantica (per un approfondimento si rinvia al seguente articolo).

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge autorizza, fino al **30 settembre 2022**, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata **Very High Readiness Joint Task Force** (VJTF).

Al fine di irrobustire le capacità di risposta dell'Alleanza Atlantica alle minacce di sicurezza provenienti dal fianco Est, nel corso del vertice di Newport del 4-5 settembre 2014, si è deciso un aumento delle capacità di pronta reazione della NATO *Response Force* (NRF), con la costituzione di una Partecipazione alle forze prontamente disponibili NATO (VJTF) forza prontamente disponibile (Very High Readiness Joint Task Force-VJTF), costituita da una brigata multinazionale capace di entrare in azione in sole 48 ore.

Essa è guidata a rotazione dai paesi dell'Alleanza (Italia 2018, Germania nel 2019, Polonia nel 2020, Turchia nel 2021, Francia 2022), per un totale di circa 6.000 uomini.

La Forza non ha una base fissa, ma si avvale di cinque basi situate in Romania, Polonia e paesi baltici.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, il contributo che l'Italia intende offrire a questa iniziativa è rappresentato da **1.350 unità di personale militare**, di cui 1.278 facenti parte della *VJTF* e le restanti per il supporto logistico.

Si prevede, inoltre, l'impiego di **77 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei e 2 unità navali** operative nel secondo semestre del 2022. Relativamente al primo semestre il contributo nazionale alle forze in prontezza alleate è garantito dai gruppi navali *Standing Naval Forces* di cui al successivo comma 2, lettera b).

Il Governo, precisa, inoltre che l'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO (preminentemente sul fianco EST), con sedi definite in tale area.

Il **fabbisogno finanziario** per la durata programmata è pari a euro **86.129.645**.

Il **comma 2** dell'articolo 1 proroga, **fino al 31 dicembre 2022**, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri **del 17 giugno 2021** ([DOC. XXVI, n. 4](#)), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, **anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021**. Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 (c.d. "*Legge quadro sulle missioni internazionali*"), la relativa proroga è stata autorizzata dal Parlamento con le risoluzioni della Camera dei deputati ([6-00194](#)) e del Senato della Repubblica ([Doc. XXIV n. 48](#)) approvate, rispettivamente, in data 15 luglio 2021 e 4 agosto 2021.

La [legge n. 145 del 2016](#), reca una normativa di carattere generale riguardante le [missioni internazionali](#) con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. Ulteriori disposizioni riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

Nello specifico la citata legge ha definito in via permanente la procedura da seguire, rispettivamente, **per l'avvio** di nuove missioni internazionali (articolo 2, comma 2) **e la prosecuzione** di quelle in corso di svolgimento (articolo 3, comma 1). Le disposizioni contenute nel richiamato provvedimento si applicano al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione - e in conformità ai principi dell'articolo 11 Cost.

L'ambito di applicazione della legge è, pertanto circoscritto:

1. alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea (art. 1, comma 1);
2. all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari (art. 1, comma 1).

Per quanto concerne l'avvio della partecipazione italiana a nuove missioni internazionali il primo passaggio procedurale previsto dall'articolo 2 è rappresentato da un'apposita delibera del Consiglio dei ministri da adottarsi previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità (art.2, comma 1).

Successivamente (art.2, comma 2) la deliberazione del Consiglio dei ministri dovrà essere comunicata alle Camere le quali tempestivamente la discutono e con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano la/le missione/i, per ciascun anno, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Per un approfondimento si rinvia ai seguenti temi: [La nuova disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali](#) ; [Autorizzazione e proroga missioni internazionali nell'anno 2021](#)

Per quanto attiene, invece, alla proroga delle missioni in corso, questa ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate, da svolgere entro il 31 dicembre di ciascun anno (articolo 3).

Nel dettaglio, la **lettera a)** autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione italiana al potenziamento del **dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza** .

Nello specifico, l'Italia continuerà a garantire con un **velivolo KC-767** dell'Aeronautica il **rifornimento in volo** dei velivoli radar AWACS di proprietà comune della NATO impegnati nelle attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.

L'Italia continuerà, inoltre, ad assicurare **un ulteriore assetto aereo** (CAEW) per incrementare le capacità di sorveglianza dello spazio aereo nell'area sud-orientale.

Il **fabbisogno finanziario** per la durata programmata è pari a **euro 3.264.360**.

Lo scorso 19 maggio il Presidente del Consiglio ha reso una informativa urgente alle Camere sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

Nel corso dell'informativa il Presidente del Consiglio ha fatto presente che l'attività di deterrenza nei confronti della Russia comprende anche **l'intensificarsi delle operazioni dell'Alleanza atlantica**. A tal proposito ha reso noto che "il comandante supremo alleato ha rafforzato il livello di risposta lungo il fianco orientale, uno sforzo a cui l'Italia contribuisce con **2.500 unità**. Nel medio periodo" ha specificato il Presidente del Consiglio, "siamo pronti a rafforzare ulteriormente il nostro **contributo in Ungheria e Bulgaria**, rispettivamente con **250 e 750 unità**, in linea con l'azione dei nostri alleati. Valutiamo infine la possibilità di sostenere la Romania nelle attività di sminamento marittimo nel Mar Nero e la Slovacchia nella difesa antiaerea".